

Decreto federale concernente la concessione di un'amnistia fiscale generale

(Del 5 ottobre 1967)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costituzione federale,

decreta:

I

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 9

¹ Durante gli anni dal 1969 al 1973, la Confederazione può concedere un'amnistia fiscale unica, applicabile alle imposte federali, cantonali e comunali.

² Spetta alla legislazione federale di stabilire la data dell'amnistia come anche di definirne i presupposti e gli effetti.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 ottobre 1967.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 ottobre 1967.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Decreto federale concernente la concessione di un' amnistia fiscale generale (Del 5 ottobre 1967)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1967
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	14.10.1967
Date	
Data	
Seite	319-319
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 909

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.